

Verbale riunione del 10 gennaio 2023, ore 15 dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso la Corte d'Appello di Bologna.

Sono presenti, presso l'ufficio del Presidente della Corte di Appello: la Presidente della I Sezione Civile della Corte d'Appello dott.ssa Paola Montanari, la Presidente della II Sezione Civile, dott.ssa Maria Cristina Salvadori, la Presidente della III Sezione Civile della Corte d'Appello dott.ssa Anna De Cristofaro, il Presidente della Sez. Lavoro dott. Carlo Coco, nonché il dott. Luciano Varotti; per gli Uffici di Cancelleria la dirigente amministrativa dott.ssa Elisabetta Bovi, i direttori amministrativi dott.ssa Anna Iuppo e dott.ssa Anna Rita Popoli ed il dott. Vincenzo La Frazia; per i COA distrettuali quali rappresentanti o delegati: l'avv. Mauro Cellarosi quale presidente URCOFER, l'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli quale consigliere C.N.F., l'avv. Vittorio Casali e l'avv. Stefania Tonini per il COA di Bologna, l'avv. Giovanni Bertola per il COA di Piacenza, l'avv. Maria Carla Guasti per il COA di Parma, l'avv. Maria Laura Terenziani per il COA di Reggio Emilia, l'avv. Claudio Previdi per il COA di Modena, l'avv. Silvia Leopardi per il COA di Ravenna, l'avv. Pierfrancesco Foschi per il COA di Forlì-Cesena e l'avv. Debora Piscaglia per il COA di Rimini, per la Pubblica Avvocatura (Avvocatura di Stato) è presente l'avv. Uliana Casali.

1) Circa la gestione dei c.d. "Rientri dalla Corte di Cassazione" dei fascicoli inerenti pratiche di recupero crediti per condanne al pagamento o per recupero del C.U.

La dott.ssa A.R. Popoli segnala la ricorrente problematica che le cancellerie civile e lavoro si trovano ad affrontare all'atto del rientro dei fascicoli dalla Corte di Cassazione. Si tratta di un cospicuo numero di fascicoli che necessitano di "gestione amministrativa" e non giurisdizionale; quindi **non** si verte in materia di riassunzioni. Né vi sono problematiche dirette alla materiale liquidazione del gratuito patrocinio, anche se ad esse connesse.

Si tratta, invece, di gestione del recupero crediti: visto che la Corte di Cassazione non dispone di un ufficio a ciò preposto, laddove emerge la condanna al pagamento di somma di denaro (es. ex art. 13) o la necessità di riscossione di contributo unificato, il funzionario della Corte Suprema redige segnalazione per il recupero e fogli notizie che

inoltra, per competenza, alla Corte d'Appello la cui sentenza era stata oggetto di impugnazione. I funzionari della cancelleria civile presso la Corte d'Appello di Bologna dovrebbero compiere una mera attività di smistamento, indirizzando tali fascicoli, o all'interno Ufficio Prenotazioni a Debito oppure all'Ufficio Recupero Crediti oppure, infine, all'Archivio. E' emerso, tuttavia, che tale attività di smistamento spesso viene ritardata dalla mancanza, all'interno del fascicolo di rientro dalla Corte di Cassazione, della delibera di ammissione al gratuito patrocinio. Invero, già il funzionario presso la Corte di Cassazione (già contattato a cura della cancelleria della Corte d'Appello per cercare di individuare il punto problematico nella trasmissione degli atti) attesta la mancanza della delibera e svolge l'attività conseguente a tale carenza.

Qualora l'iter proseguisse come se tale mancanza fosse effettiva, il fascicolo transiterebbe all'Ufficio Recupero Crediti, il quale a sua volta lo indirizzerebbe all'Agenzia delle Entrate per emissione di cartella di pagamento.

Orbene, molto spesso, svolte tutte queste attività (non di poco momento), allorché la parte interessata riceve la cartella di pagamento, il suo difensore (evidentemente su input della parte stessa) provvede al deposito della delibera che, a far data dall'instaurazione del giudizio, attesta l'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Dunque, per evitare tale inutile attività da parte dei due uffici sopra indicati (Ufficio Recupero Crediti ed Agenzia dell'Entrate), ma non potendo bloccare l'inutile attività già svolta dal Funzionario della Corte di Cassazione, i funzionari della Cancelleria Civile hanno deciso di richiedere ai vari COA interessati di verificare la presenza di delibere di ammissione al patrocinio relative alle pratiche in esame. Tale modalità operativa ha, però causato, un forte ritardo e accumulo di fascicoli, con arretrato che è stato indicato in circa 550 fascicoli. Inoltre, al momento per smaltire tale arretrato, due addetti sono state dirottati allo svolgimento di detta attività che, qualora non effettuata, visto il suo rilievo economico, potrebbe comportare responsabilità erariale.

Considerato quindi che tali "rientri" corrispondono per circa il 40/45 % a fascicoli ammessi al gratuito patrocinio e che sovente si tratta spesso degli stessi nominativi di parti soccombenti, si rappresenta che tutto sarebbe più agevole, se i difensori di assistiti

ammessi al patrocinio a spese dello Stato depositassero nel fascicolo la delibera di ammissione già all'atto del deposito del ricorso per Cassazione, come è d'altronde previsto. Inoltre, sarebbe di supporto anche il deposito di delibera di non ammissione, nel caso in cui nella nota di iscrizione a ruolo o nell'atto introduttivo si attestasse la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Il personale di Cancelleria, quindi, richiede tale forma di collaborazione, i cui effetti, tuttavia saranno naturalmente percettibili solo nel lungo periodo.

Il Pres. Coco rileva come la delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio vada senz'altro sempre allegata all'impugnazione in Cassazione a prescindere dal contenuto della domanda di gravame. Peraltro si presenta il problema che, nel lungo periodo che solitamente trascorre prima della pronuncia della Cassazione, possano intervenire mutamenti delle condizioni dei beneficiari. Al riguardo va ricordato che la norma impone la valutazione della permanenza delle condizioni di legge per accedere al beneficio. Per questo e per prassi dopo 2 o 3 anni è necessario chiedere l'aggiornamento della domanda e quindi della delibera di ammissione.

L'avv. Cellarosi dichiara senz'altro la disponibilità ad avviare, tramite tutti i COA del Distretto, un'opera di informazione e di sensibilizzazione verso gli iscritti affinché il fascicolo di parte già all'atto del deposito e iscrizione a ruolo in Cassazione sia sempre corredato della valida e vigente delibera del COA di avvenuta ammissione al gratuito patrocinio.

2) Riguardo alle modalità di restituzione dei fascicoli di parte.

La dott.ssa Iuppo segnala che il servizio di restituzione dei fascicoli di parte, da tempo in gestione a dipendenti del COA di Bologna (in accordo con URCOFER), si è interrotto a causa della cessazione del rapporto di lavoro dell'ultimo collaboratore che se ne occupava. Per questo, al momento, i fascicoli nella stanza dedicata al deposito si stanno accumulando (peraltro mancano anche idonei carrelli per svolgere il servizio).

Interviene **l'avv. Berti Arnoaldi Veli**, il quale ricorda la genesi e le modalità del servizio di restituzione dei fascicoli di parte, il cui onere economico (con impiego anche di due persone) è sempre gravato sul COA di Bologna. Quanto alla sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente che vi era addetto, aggiunge che il

COA, quale ente pubblico non economico, può procedere ad assunzioni solo attraverso concorsi (la cui organizzazione è notoriamente assai impegnativa e dispendiosa) Certamente, comunque, il Consiglio che sarà eletto a breve farà il possibile per assicurare la prosecuzione del servizio.

L'avv. Cellarosi assicura che anche URCOFER non farà mancare il proprio supporto per dare continuità al servizio (eventualmente facendosi carico dell'acquisto di qualche carrello mancante).

3) Sulle modalità di applicazione della riforma “Cartabia” in materia civile e specificamente sull'applicazione degli artt. 127 bis e ter (udienze “da remoto” e sostituite da note scritte – cd. trattazione cartolare)

La Presidente Salvadori introduce il tema, auspicando che i lavori dell'Osservatorio possano condurre, in ambito distrettuale, alla più ampia condivisione possibile riguardo alla tipologia di udienze relativamente alle quali è possibile adottare le modalità di cui ai nuovi artt. 127 bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) e, soprattutto per quanto riguarda la Corte d'Appello, 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). Allo stato ritiene che la prime udienze di comparizione (per le molteplici “variabili” processuali a cui sono fisiologicamente soggette) imponga la trattazione “in presenza” al fine della miglior salvaguardia del contraddittorio; mentre le udienze di P.C., sempre in generale, appare utile siano svolte in forma cartolare, salvo, ovviamente, casi particolari che richiedano la discussione orale.

Merita, invece, approfondimento l'opportunità di analoghe scelte per udienze più peculiari (es. che richiedano l'individuazione di documenti da produrre, altre incombenze processuali interlocutorie, ovvero, specialmente, quelle di conferimento incarichi peritali ai CTU e relativa formulazione dei quesiti).

L'avv. Berti Arnoaldi Veli, per quanto riguarda le udienze cd. “interlocutorie” osserva che il momento più appropriato per operare la relativa opzione sia all'esito della prima udienza in presenza dei difensori delle parti, i quali possono quindi pronunciarsi.

La Presidente De Cristofaro, aggiunge che piuttosto che vincolarsi ad uno schema tipizzato di scelta delle udienze da trattare in forma cd. “cartolare”, possa essere

sufficiente seguire anche criteri di buon senso, in considerazione della specificità della materia del contendere e dei casi particolari.

L'avv. Cellarosi ritiene che, soprattutto nella presente fase di avvio della Riforma del processo civile, l'Osservatorio rappresenti un luogo privilegiato dove affrontare con approccio pragmatico e sostanziale le tematiche più delicate e gli aspetti interpretativi più controversi. Auspica che si possa pervenire a prassi e interpretazioni quanto più possibile omogenee e condivise e sottolinea il valore di indirizzo che l'Osservatorio della Corte di Appello potrà avere in funzione anche degli Osservatori a livello circondariale.

La Presidente Salvadori affronta il problema dell'indicazione del giorno di udienza quale termine per il deposito delle note scritte previste dall'art. 127 ter.

L'avv. Bertola rammenta che, effettivamente, il giorno di udienza deve considerarsi termine ultimo, sino allo spirare delle ore 24,00 (e quindi anche oltre l'orario di ufficio) per il deposito delle note scritte. Considerato, peraltro, che la stessa rubrica della norma recita "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*".

La Presidente Montanari rileva che si tratta solo di un problema semantico espressivo, ingenerato dalla formula non del tutto felice laddove il Legislatore ha previsto che "*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza*". Pertanto sarebbe sufficiente individuare una specifica data entro la quale tutti gli adempimenti devono essere espletati.

Il dott. La Frazia precisa che dal punto di vista organizzativo in precedenza si adottava la dell'udienza fissata come momento limite per l'apertura delle buste telematiche, per cui si richiedeva un deposito antecedente di qualche giorno a tal data onde consentire l'apertura delle stesse in tempo per la celebrazione dell'udienza stessa.

L'avv. Foschi osserva che, al di là dell'espressione "udienza" usata dal Legislatore all'art. 127 ter, è evidente che, una volta adottata la trattazione cartolare, sia necessario ripensare alla data di udienza, non quale momento fisico di celebrazione della stessa, ma come mero termine processuale per il deposito delle note di parte, dal quale poi decorrerà l'ulteriore termine per l'emissione del provvedimento della Corte, verosimilmente si dovrà tener conto dei tempi fisiologici di qualche giorno per l'apertura delle buste.

La Presidente Salvadori in proposito rileva che in sostanza il tempo necessario all'apertura delle buste dopo il termine per il deposito delle note scritte di parte, si limiterà ad "erodere" in parte marginale il termine di 30 giorni per l'emissione del provvedimento giudiziale; termine che avrà sempre decorso dopo lo spirare del primo.

L'avv. Cellarosi interviene auspicando che nei provvedimenti con i quali verrà disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. si proceda all'indicazione specifica della data entro cui effettuare il deposito delle note, così da semplificare le attività processuali (di deposito e verifica) di magistrati, avvocati e personale amministrativo (richiamando in proposito le conclusioni dell'Osservatorio di Milano)

L'avv. Berti, ferma restando l'indubbia necessità di trattazione in presenza delle udienze ex art. 281 sexies c.p.c., chiede che anche per le udienze ex art. 351, 2° comma c.p.c. (ossia sulle specifiche istanze di sospensiva ante prima udienza) venga adottata, come criterio generale, la modalità di svolgimento in presenza, ritenuta la particolare importanza e delicatezza di tale udienze.

La Presidente Salvadori conferma la necessità che la trattazione delle udienze di discussione orale debba rimanere naturalmente in presenza e che anche per le istanze di sospensiva dell'esecutività delle sentenze impugnate sia opportuna la trattazione in presenza, sia ovviamente per l'ipotesi di trattazione in seno alla prima udienza di comparizione, sia che si tratti di udienze ex art. 351, 2° comma c.p.c..

La Presidente De Cristofaro reputa che tali udienze di sospensiva fondandosi sull'analisi di criteri abbastanza circoscritti ben potrebbero essere trattate con modalità cartolare, mentre aggiunge che per le udienze ex art. 2409 cod civ. e in materia di provvedimenti della CONSOB sia opportuna la trattazione orale.

L'avv. Casali osserva che le udienze ex art. 351 c.p.c., se trattate in forma cartolare, vedrebbero vanificato il necessario e pieno contraddittorio processuale orale e in presenza dei difensori su un tema così delicato e nevralgico nell'economia processuale del grado di appello; tenuto altresì conto dei frequenti riflessi che le decisioni sull'esecutività possono produrre in funzione dell'eventuale transazione delle liti.

La Presidente Salvadori, rileva la complessità pratica del novellato art. 283 c.p.c. che consente la riproposizione illimitata delle istanze di sospensiva

L'avv. Bertola rimarca la condivisa e ferma posizione dell'avvocatura sul fatto che l'udienza di discussione debba essere pubblica ed in presenza ogni qualvolta ciò sia prevista.

La Presidente Montanari rileva, peraltro, che la presenza fisica richiede la gestione di spazi e tempi spesso intrinsecamente limitati e che un più ampio ricorso alla modalità cartolare consentirebbe la trattazione di un maggior numero di processi e il recuperare di tempi.

L'avv. Berti ricorda che grazie alle buone prassi studiate in passato anche nel presente Osservatorio, si è ormai consolidata una proficua e diffusa calendarizzazione degli orari delle udienze; il che consente un razionale sfruttamento del tempo e degli spazi, conservando nel contempo la celebrazione delle udienze in presenza nel massimo rispetto del contraddittorio.

L'avv. Cellarosi ribadisce l'esigenza di principio che la trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter non debba mai comprimere il principio del contraddittorio e, pertanto, che vi si possa ricorrere solo nei limiti in cui tale esigenza venga egualmente rispettata in considerazione della "tipologia" di ciascuna udienza. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, concorda sul fatto che tutte le udienze in cui viene evocata la discussione orale (es. ex art. 281 sexies c.p.c.), così come quelle di sospensiva, quelle in procedimenti "cautelari" e in generale le udienze cd. "cruciali" (secondo la definizione adottata dall'Osservatorio di Milano) debbano tenersi "in presenza". Per quanto le istanze di sospensiva ex novellato art. 283 c.p.c., precisa che la norma indica presupposti tali da contenere eventuali abusi derivanti dalla reiterazione.

L'avv. Previdi ribadisce che il pieno contraddittorio è assicurato dalle udienze in presenza (cioè alla presenza dei difensori). Eventuali deroghe non possono pregiudicare il rispetto del suddetto principio.

La Presidente Montanari, anche in considerazione delle frequenti esperienze di udienza talora limitate ad un sintetico richiamo agli atti, ribadisce che, a suo parere, anche

la trattazione cartolare consente il rispetto del contraddittorio e che tale modalità può consentire un più efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

L'avv. Bertola rimarca come l'oralità della trattazione spesso sia necessaria anche per garantire le esigenze dell'utente di comprendere al meglio la propria posizione processuale e sostanziale.

L'avv. Foschi ricorda che, al di là del rapporto dialogico del contraddittorio, la presenza assume ulteriore importanza nel rapporto tripartito con il Giudice, consentendo a tutte le parti di trarre immediata efficacia dal confronto, altrimenti pregiudicato dalla trattazione cartolare (ved. ad esempio in sede di precisazioni ad un quesito per i CTU);

La Presidente Salvadori aggiunge come debba ritenersi pacifico che, anche alla luce della riforma Cartabia, il momento della litispendenza debba continuare ad essere individuato per gli appelli promossi con citazione dal momento della notifica all'appellato e per quelli introdotti con ricorso dall'iscrizione a ruolo del medesimo.

Viceversa segnala il problema della trattazione in presenza delle udienze di conferimento di incarico ai CTU, specie ove questi siano residenti/domiciliati fuori distretto; il che rischia di disincentivare l'accettazione dei professionisti incaricati. Nondimeno è anche vero che talvolta la trattazione cartolare può rallentare o parzialmente pregiudicare il necessario scambio di informazioni anche tecniche in vista dell'assunzione dell'incarico peritale.

L'avv. Berti suggerisce come in tali casi se sia possibile ricorrere alla trattazione da remoto.

La Presidente De Cristofaro chiarisce che le attuali dotazioni tecniche della Corte non consentono il collegamento on line dei magistrati e quindi la trattazione da remoto.

Il Presidente Coco, per quanto riguarda la materia del lavoro, precisa che la trattazione cartolare non è stata ritenuta compatibile con la specificità del rito (che sotto questo profilo non viene attinto dalla riforma).

L'avv. Cellarosi a beneficio di una proficua e corretta divulgazione dell'esito della presente riunione, ne propone la seguente sintesi:

L'Osservatorio conclude di stabilire la trattazione orale in presenza delle udienze definibili come "cruciali" e cioè delle ordinarie udienze di prima comparizione, di quelle fissate con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., delle udienze cautelari e di quelle in materia di famiglia, nonchè – tendenzialmente – anche di quelle con istanza di sospensiva ex art. 351 2° comma c.p.c. e di quelle ex art. 283 c.p.c. "novellato", tenendo conto, di volta in volta, della specificità e delicatezza dell'oggetto.

L'Osservatorio conclude di stabilire la trattazione nella forma cd. "cartolare" prevista dall'art. 127-ter c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, per le udienze di precisazione delle conclusioni e per le udienze cd. "interlocutorie" che tali vengano qualificate dalle parti presenti in sede di prima udienza di comparizione.

L'Osservatorio ritiene, infine, che la trattazione "cartolare" ex art. 127 ter c.p.c. non sia compatibile con la materia del lavoro per la specificità del rito, in relazione, soprattutto, alla scansione dei termini assegnati alle parti.

Quanto sopra, ovviamente, impregiudicate le facoltà delle parti come previste dagli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c.

La Presidente Montanari richiama, in materia di famiglia, il protocollo già vigente e quindi la necessità che gli atti e gli allegati siano indicizzati, che i numeri delle produzioni telematiche corrispondano alla numerazione in atti e che i file depositati siano intitolati con denominazione corrispondente a quanto enunciato in atti o in indice.

L'Avv. Cellarosi ribadisce l'impegno di URCOFER (e dei COA circondariali) ad una costante informativa e sollecitazione verso gli iscritti in funzione del rispetto delle modalità di corretta indicizzazione degli atti, delle produzioni e della corrispondenza tra numerazione in atti e titolazione dei file depositati

La Presidente Salvadori conferma quindi che a partire da febbraio la trattazione delle **udienze di prima comparizione avverrà in presenza, mentre le udienze di P.C. sarà in forma cartolare, con le diverse valutazioni dianzi svolte in ordine alle udienze ex art. 351 c.p.c. o di natura cautelare;** ricordando comunque il diritto

delle parti che lo chiedano congiuntamente di effettuare comunque la scelta dell'udienza cartolare in presenza a seconda delle comuni e condivise esigenze.

La presidente Montanari ricorda e segnala che in ogni caso la trattazione cartolare sarà sempre espressamente indicata nel relativo decreto di fissazione, sicchè in assenza di specifica indicazione l'udienza deve intendersi in presenza.

4) Sulle modalità di rilascio della certificazione di definitività dei provvedimenti in appello

La dott.ssa Iuppo riferisce che non sono pervenute risposte dal Ministero o circolari al riguardo a chiarimento del tema trattato alla precedente riunione dell'osservatorio.

L'Avv. Cellarosi comunica che sono in corso valutazioni anche in collaborazione con la Camera Civile di Rimini e si riserva di portarne gli esiti nella prossima riunione

Si decide quindi di fissare una prossima riunione dell'Osservatorio avente sempre con oggetto le tematiche processuali relative alla Riforma Civile Cartabia per il giorno **07 marzo 2023 ore 15,00 (in presenza) presso la Corte di Appello di Bologna, Anticamera Ufficio di Presidenza.**

Il Segretario Pierfrancesco Foschi